

119471/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 23170/2014

SEZIONI UNITE CIVILI

cron 19971

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GIOVANNI CANZIO

- Primo Presidente - Ud. 24/05/2016

Dott. ETTORE BUCCIANTE

- Presidente Sezione - PU

Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione -

Dott, MARIA CRISTINA GIANCOLA

- Consigliere -

Dott. PIETRO CURZIO

- Consigliere -

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO

- Consigliere -

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Consigliere -

Dott. STEFANO PETITTI

- Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23170-2014 proposto da:

O, elettivamente domiciliato in ROMA,

2016

presso lo studio

257 dell'avvocato

I, che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato

per delega

margine del ricorso;

contro

ad negotia della propria moglie ,
elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'avvocato , per delega in calce
al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 594/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

uditi gli avvocati per delega
dell'avvocato e A per
delega dell'avvocato

udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott.

PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

I FATTI

- 1. Nei procedimenti poi riuniti dinanzi al giudice di primo grado, . e per lei il marito nella qualità di mandatario ad negotia - chiese
- al Tribunale di Treviso di dichiarare:
 - da un canto, la nullità/inesistenza (o in subordine l'annullabilità) di un deed trust, avente ad oggetto un appartamento sito in Londra, del quale costituito dal padre dell'attrice quest'ultimo si dichiarava - anche attraverso l'invio di diffide extragiudiziali - l'effettivo proprietario;
 - intendesse far valere un all'altro, sulla premessa che il resulting trust (istituto di diritto inglese, sconosciuto all'ordinamento italiano, ed assimilabile, lato sensu, ad un negozio fiduciario) all'esito delle difese svolte nel resistere alla prima domanda, la nullità o l'annullamento anche di tale, diversa forma di trust;
 - dall'altro ancora, la nullità/inesistenza di qualsiasi ulteriore e diversa forma di trust secondo la eventuale ed ancora difforme prospettazione del convenuto.
- 2. Il Tribunale, ritenendo che le due cause riunite avessero ad oggetto un diritto reale, con conseguente applicabilità del criterio del forum rei sitae, ex art. 22 punto 1 del Regolamento CE n. 44 del 2001 (applicabile, nella specie, ratione temporis), declinò la propria giurisdizione, ritenendo competente il giudice inglese.
- 3. La corte di appello di Venezia, esaminando funditus le due domande proposte dall'attrice, ritenne invece che sia quella iniziale, e sia, in parte, quella proposta successivamente, avessero ad oggetto l'accertamento negativo della validità dell'atto costitutivo del trust - rivestisse quest'ultimo la forma di deed trust ovvero di resulting trust - in forza del quale il convenuto pretendeva per se la proprietà dell'immobile, e non già un preteso diritto dominicale dell'attrice.
- 3.1 Quanto alla residua parte della seconda domanda la declaratoria della nullità/inesistenza "di qualsiasi altro atto, negozio o titolo a favore di
- -, di converso, il riferimento doveva ritenersi genericamente operato "ad atti o negozi che comportassero una eliminazione ovvero una compressione del diritto dominicale dell'attrice": un riferimento tale, cioè, da



fondare esclusivamente su tale posizione dominicale la pretesa declaratoria di invalidità.

- 3.2. Con riferimento a tale ultima pretesa, pertanto, la Corte lagunare ritenne applicabile la disposizione di cui al citato art. 22 del Regolamento 44, con conseguente declinatoria di giurisdizione, che venne invece affermata con riguardo alle restanti domande dell'attrice.
- 4. La sentenza della corte territoriale è stata impugnata da con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi di gravame, illustrati da memoria.
- 4.1. Resiste _____ con controricorso, illustrato anch'esso da memoria.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 39 c.p.c..

Il motivo – che censura la pronuncia del giudice di appello prospettandone la illegittimità quanto alla disposta separazione delle domande, proposte avverso la medesima parte, riunite in unico processo e in rapporto di continenza fra loro - è privo di pregio.

Esso si risolve, difatti, in una mera enunciazione dell'asserito vizio, in carenza, peraltro, di qualsivoglia indicazione sostanziale (al di là del generico richiamo all'art. 39 c.p.c.) della asserita violazione che si assume rilevante nel caso di specie, e si infrange sul corretto e condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto che la separazione delle domande risultasse necessaria anche al fine di pervenire ad una corretta decisione in punto di riparto di giurisdizione.

In particolare, quanto alla pretesa continenza di cause, nulla è disposto, in proposito, dall'art. 22 del Regolamento 44 (unica norma richiamata dal ricorrente), che si limita a statuire in materia di competenze esclusive, mentre l'art. 27, in tema di litispendenza, non sancisce sotto alcun profilo il divieto di separazione di giudizi, provvedimento che, con apprezzamento di merito scevro da errori logico-giuridici, il giudice territoriale ha legittimamente adottato.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2 e 22 del Regolamento CE 44/01).

Con il terzo motivo, si denuncia la medesima violazione di diritto in relazione alle domande riconvenzionali del convenuto.

I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione – sono manifestamente infondati, volta che essi si pongono in patente contrasto con principi più volte affermati da questa Corte regolatrice (in particolare, nella pronuncia di queste sezioni unite n. 27495 del 2013), che, nel solco del consonante orientamento del giudice europeo (segnatamente, Corte di giustizia C-294/92 del 17 maggio 1994), ha escluso l'applicabilità del criterio del forum rei sitae nel casi di azioni volte ad accertare la qualità di detentore a titolo di trustee di un bene in relazione al quale si chieda il compimento degli atti necessari al riconoscimento della legal ownership sul bene stesso in capo a chi se ne dichiari effettivo proprietario.

L'irrilevanza, quoad lurisdctionis, dell'oggetto sostanziale della pretesa (invocato invece da parte del ricorrente al folio 17 dell'odierno atto di impugnazione quale criterio funzionale alla declaratoria della competenza del giudice britannico) si coniuga specularmente con la rilevanza del petitum sostanziale della prima e, in parte qua, della seconda domanda, che esula tout cort da qualsivoglia questione proprietaria, poiché, diversamente opinando, in pressoché tutte le azioni volte alla declaratoria di una invalidità negoziale è dato rinvenire un petitum mediato volto al riconoscimento di un diritto dominicale.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi euro 4700, di cui 200 per spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, li 24.5.2016

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL CANCELLIERE
Payla Francisco CAMPOLI

DEPOSITATO NE CANCELLERIO

OGGI.

L. CANCELLERE

Paola Francisca CAMPOLI